REGOLAMENTO (CEE) N. 1161/84 DELLA COMMISSIONE

del 27 aprile 1984

recante modifica del regolamento (CEE) n. 896/84 che stabilisce disposizioni complementari per quanto riguarda la concessione delle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 856/84 (2), in particolare l'articolo 17, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 876/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, che stabilisce, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri per la fissazione del loro ammontare (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2429/72 (4), in particolare l'articolo 6, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 896/84 della Commissione (5), tenuto conto del fatto che l'aumento o la diminuzione dei prezzi d'intervento normalmente incide sui prezzi dei prodotti lattiero-caseari fabbricati dopo l'inizio di una nuova campagna, mira a limitare l'applicazione delle nuove restituzioni ai prodotti lattiero-caseari fabbricati durante la nuova campagna ;

considerando tuttavia che la redazione dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 896/84 può dar luogo ad interpretazioni erronee ; che, per questo motivo, occorre modificarla ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

All'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 896/84, il primo comma del paragrafo 1 è modificato come segue :

« 1. Qualora, all'inizio di una nuova campagna lattiera, siano fissati per lo stesso prodotto e per la stessa destinazione due importi della restituzione, l'importo della restituzione più elevata è concesso soltanto se è stata fornita la prova :

— che il prodotto esportato è stato fabbricato durante la nuova campagna lattiera, qualora i prezzi di mercato di tale prodotto tendano ad aumentare ;

— che il prodotto esportato è stato fabbricato prima dell'inizio della nuova campagna, qualora i prezzi di mercato tendano a diminuire ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica dal 2 aprile 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 10.
(3) GU n. L 155 del 3. 7. 1968, pag. 1.
(4) GU n. L 264 del 23. 11. 1972, pag. 1.
(5) GU n. L 91 dell'1. 4. 1984, pag. 71.